

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 1999, n.2

Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.7/1998, ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne".

Bollettino Ufficiale n° 1 del 15/01/2000

Art. 1

Licenza di pesca - Rilascio - Validità

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed è subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) il personale della Regione e degli Enti delegati in materia di pesca o da tali Enti incaricato, allorché, agisce nell'esercizio di funzioni pubbliche e spressamente autorizzate;

b) gli addetti agli impianti di piscicoltura, nonché, il personale e gli utenti dei bacini di pesca a pagamento, durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

c) coloro che, a norma delle vigenti leggi, sono autorizzati ad effettuare catture per scopi scientifici.

3. La licenza di pesca è rilasciata dall'Amministrazione Provinciale nel cui territorio risiede il richiedente, previa presentazione di:

a) domanda in carta legale intestata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale;

b) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;

c) ricevuta del versamento costo libretto;

d) n. 2 fotografie formato tessera;

e) certificato di residenza in carta semplice;

f) una marca da bollo.

4. Agli stranieri in soggiorno nel territorio regionale, verrà rilasciato un permesso di pesca, della validità di mesi 3, presentando il passaporto o documento equipollente, la domanda in carta legale e la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per licenze di tipo "D".

5. Ai soggetti minorenni la licenza di pesca viene rilasciata previo assenso scritto, in carta legale, di chi esercita la patria potestà o la tutela.
6. Le licenze di pesca, predisposte a cura della Regione, dovranno riportare: timbro della Provincia, numero di iscrizione al registro provinciale, cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del titolare e data del rilascio.
7. Le licenze di pesca hanno la validità di anni sei, con decorrenza dalla data del rilascio.
8. Per poter esercitare l'attività, il pescatore è tenuto ad effettuare il pagamento annuale della tassa di concessione regionale.
9. Il versamento della tassa regionale deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio.
10. Qualora il pescatore non eserciti l'attività per uno o più anni, non è tenuto al versamento della tassa che, comunque, se effettuato in ritardo sarà valido fino alla data di scadenza della licenza.
11. La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere allegata alla licenza ed esibita ad ogni richiesta del personale di vigilanza.
12. In caso di distruzione o smarrimento della licenza di pesca, il titolare deve richiedere una nuova licenza, secondo le modalità di cui al precedente comma 3.

Art. 2

Registro dei pescatori

1. Presso le Amministrazioni Provinciali è tenuto un registro dei titolari della licenza di pesca nelle acque interne, debitamente numerato.
2. Le Amministrazioni Provinciali devono comunicare al competente Assessorato regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle licenze rilasciate nell'anno precedente.

Art. 3

Tabellamento delle zone protette

1. Le zone protette vengono delimitate a cura delle Amministrazioni Provinciali, con tabelle di colore bianco, recanti in nero la scritta "ZONA DI RIPOPOLAMENTO - DIVIETO DI PESCA", "ZONA NO KILL - OBBLIGO DI RILASCIO DEL PESCATO", "ZONA DI FREGA - DIVIETO TEMPORANEO DI PESCA", gli estremi della legge regionale e decreto istitutivo. Le tabelle devono essere collocate in modo che da ognuna siano visibili le due contigue, e potranno essere installate anche su piante

usando le dovute precauzioni, onde evitare danneggiamenti. Dette tabelle sono esenti da tasse regionali.

Art. 4

Acquacoltura

1. L'esercizio dell'acqua coltura in acque comunque collegate con quelle pubbliche è soggetto a preventiva concessione da parte della Amministrazione Provinciale competente per territorio che, se rilasciata, ne viene data comunicazione agli Assessorati regionali competenti.

La concessione ha la durata di anni 15 ed è rinnovabile.

2. Nella concessione vengono stabilite le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria e ambientale e per la collocazione delle griglie di separazione delle acque dove ha luogo l'allevamento da quelle del bacino idrico collegato.

La concessione permette la cattura del pesce nell'allevamento da parte di persone non munite di licenza di pesca e con attrezzature non conformi a quelle consentite dalla legge regionale in materia.

3. La richiesta per la concessione, di cui al presente articolo, deve essere presentata, in carta legale, all'Amministrazione Provinciale competente per territorio e deve indicare:

- a) le generalità del titolare dell'allevamento;
- b) la località ove ubicata;
- c) la superficie del terreno sommerso;
- d) le specie ittiche che si intendono allevare;
- e) la presunta produzione annua;
- f) la licenza per l'attingimento o derivazione dell'acqua pubblica con l'autorizzazione rilasciata dal competente Assessorato regionale o titolarità del lago.

4. Alla stessa va allegata la corografia aggiornata, in scala adeguata e la planimetria catastale con l'esatta ubicazione dell'allevamento e del punto di derivazione dal corpo idrico interessato.

Art. 5

Concessioni per la pesca sportiva

1. Per le finalità esplicitate nell'art. 21 della legge regionale in materia, la concessione di tratti di acque pubbliche rilasciata dall'Amministrazione provinciale competente per territorio, mediante apposita convenzione, ha la durata di anni 5 ed è rinnovabile.

2. Il tratto dato in concessione a ciascuna Associazione dovrà essere rapportato ad un numero minimo di 50 iscritti e non potrà avere una lunghezza complessiva superiore a km. 10.

3. Il rapporto di cui al comma precedente verrà effettuato secondo la seguente proporzione: 300 metri di corso d'acqua per ogni 10 iscritti.

4. Per il rilascio della concessione, il legale rappresentante dell'Associazione interessata deve produrre apposita istanza, in carta legale, all'Amministrazione Provinciale competente per territorio allegando:

a) copia dello statuto dell'Associazione;

b) elenco nominativo degli associati accompagnato dalla dichiarazione del legale rappresentante e copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente;

c) corografia aggiornata, in scala adeguata, della zona interessata alla richiesta di concessione;

d) planimetria catastale del corso d'acqua con l'indicazione del tratto richiesto.

5. I concessionari sono tenuti a presentare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio ed al competente Assessorato regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, relazione dettagliata delle attività svolte nonché l'elenco nominativo degli iscritti con copia del bilancio consuntivo.

6. I titolari delle attuali concessioni hanno diritto di precedenza nei confronti di nuovi richiedenti.

Art.6

Pesca a pagamento

Diritti esclusivi di pesca

1. L'esercizio della pesca a pagamento di cui all'art. 22 della legge regionale in materia, deve essere debitamente autorizzato dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata, per un periodo non superiore a 15 anni ed rinnovabile; di essa viene data comunicazione al competente Assessorato regionale.

3. Con l'autorizzazione vengono stabilite le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria e ambientale e per la collocazione di griglie di separazione delle acque, dove ha luogo la pesca a pagamento, da quelle dell'eventuale bacino idrografico collegato.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono produrre apposita istanza, in carta legale, all'Amministrazione Provinciale competente per territorio e devono indicare:

- a) le generalità del titolare;
- b) la località ove è ubicato il corso d'acqua;
- c) la superficie del terreno sommerso;
- d) la presunta durata dell'attività.

5. Alla stessa va allegata la corografia aggiornata, in scala adeguata e la planimetria catastale con l'esatta ubicazione delle strutture e del punto di derivazione delle acque dal corpo idrico interessato.

Art.7

Limiti di cattura

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge regionale in materia, in tutte le acque della Regione la cattura delle seguenti specie di pesci è limitata, per ciascun pescatore e per giornata di pesca, come appresso indicato:

- 8 (otto) capi di TROTA;
- 4 (quattro) capi di TEMOLO;
- 20 (venti) capi fra BARBI e CAVEDANI;
- 20 (venti) capi fra CARPE e TINCHE;
- 10 (dieci) capi di PERSICO REALE;
- 20 (venti) capi di PERSICO TROTA;
- 10 (dieci) capi di LUCCIO;
- 30 (trenta) capi di CHEPPIA;
- 30 (trenta) capi di CEFALO;
- 30 (trenta) capi di ANGUILLA.

Art. 8

Autorizzazione per gare di pesca

1. Le Comunità Montane, i Comuni, gli Organismi di promozione turistica e le Associazioni dei pescatori sportivi operanti nella Regione, che intendano usufruire di tratti di corsi o bacini d'acqua come campo di gara per competizioni di carattere locale, provinciale o regionale di cui all'art. 31 della legge regionale in materia, devono presentare la richiesta alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, in carta legale, a pena di irricevibilità, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento delle gare stesse, allegando:

- a) copia autentica dello Statuto del sodalizio;
- b) corografia aggiornata, in scala adeguata, della zona interessata;

c) planimetria catastale del tratto interessato dalla gara.

d) copia del regolamento di gara;

e) dichiarazione del legale rappresentante del sodalizio che sollevi l'Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità relativa a danni alle persone o a cose durante lo svolgimento della gara.

2. Le richieste per gare nazionali e/o internazionali, fermo restando le condizioni di cui al comma 1, devono essere presentate, in carta legale, 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle stesse.

3. Nelle richieste è obbligatorio indicare se le gare sono indirizzate alla pesca di ciprinidi o di salmonidi.

Art. 9

Gare di pesca

1. Nelle gare di pesca ai ciprinidi ed ai salmonidi della specie "Iridea" in acque di categoria "A" e "B" ed in quelle ai salmonidi della specie "Fario" in acque di categoria "C", i campi di gara vengono chiusi alla libera pesca e concessi al richiedente a partire dalle ore 8,00 del giorno precedente lo svolgimento della gara e fino ad un'ora dopo la chiusura della gara stessa. Dal termine della gara, la chiusura all'esercizio della pesca è riferito anche ai partecipanti.

2. Nelle gare di pesca ai salmonidi della specie "Fario" in acque di categoria "C", riservate alle finali nazionali o internazionali, i campi di gara vengono chiusi alla libera pesca e concessi al richiedente a partire da due giorni prima dello svolgimento della manifestazione e fino a un'ora dopo la conclusione della gara stessa. Dal termine della gara, la chiusura all'esercizio della pesca è riferito anche ai partecipanti.

3. Il campo di gara dovrà essere delimitato con apposite tabelle riportanti la scritta "CAMPO DI GARA" a cura e spese degli organizzatori i quali provvederanno, altresì, al ripopolamento che deve essere effettuato alla presenza degli Agenti di vigilanza provinciali.

Art. 10

Soprattasse per licenze di pesca

1. La Regione provvederà annualmente al riparto delle entrate relative alle soprattasse di cui all'art. 38 della legge regionale in materia, secondo i seguenti criteri:

a) 30% tra le Associazioni di pescatori sportivi costituite con atto pubblico, riconosciute a livello nazionale od operanti nel territorio regionale da almeno un decennio e le

Associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, in rapporto al numero degli iscritti, all'attività svolta ed ai ripopolamenti effettuati;

b) 70% a favore delle Province.

2. Le istanze di partecipazione al riparto di cui al precedente comma, a firma del legale rappresentante, devono essere presentate al competente Assessorato regionale entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, corredato da:

a) atto costitutivo;

b) statuto

c) relazione sull'attività svolta;

d) documentazione di spesa relativa ad interventi di miglioramento dei corpi idrici ed ai ripopolamenti effettuati in acque libere, fatta eccezione per il primo anno di entrata in vigore della legge regionale e del presente regolamento;

e) copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente munito dell'approvazione dei revisori dei conti.

Art. 11

1. Per tutte le violazioni della legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998 non sanzionate dalla stessa, si applicano le pene previste dalle normative statali vigenti in materia.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.